

Regolamento Steeple – Aggiornamento articoli

Art. 64 – Nozione allievo - fantino

E' tale colui che, avendo compiuto il 15° anno di età, ma non superato il 25°, assume l'impegno a montare per apprendimento ed in corsa, a patente conseguita, i cavalli affidati ad allenatore patentato dall'Ente.

In caso di minore, l'impegno è assunto con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale.

E' qualificabile come allievo fantino soltanto colui che, nel rispetto dei suindicati limiti di età, abbia partecipato agli appositi Corsi di formazione per allievo fantino, superato le prove finali al termine degli stessi, conseguendo attestato di idoneità a montare per apprendimento ed in corsa.

I Corsi di formazione per allievo fantino a contenuto teorico – pratico, sono organizzati periodicamente dall'Ente, secondo le esigenze del settore, anche di concerto con Amministrazioni regionali o provinciali.

L'aspirante allievo durante tali Corsi svolge attività di formazione teorica ed apprendistato presso le scuderie di allenatori, in base ai moduli organizzativi, definiti per la gestione di ciascun Corso.

Nel caso in cui non vengano indetti corsi di formazione professionale per un periodo superiore a 18 mesi, l'Ente ha la facoltà di rilasciare la patente di allievo fantino a coloro che avranno ultimato un periodo di apprendistato di almeno 6 mesi, presso lo stesso proprietario o allenatore, debitamente documentato e, superato a conclusione dello stesso, un esame teorico-pratico;

Art. 66 - Concessioni patente

La patente di allievo fantino può essere concessa ai soggetti di età non inferiore ai 15 ma non superiore ai 25 anni, che abbiano ottemperato agli obblighi scolastici, che abbiano superato l'esame a conclusione del corso obbligatorio indetto dall'Ente o che abbia effettuato il periodo di apprendistato e superato a conclusione dello stesso, l'esame teorico pratico, di cui all'Art. 64, e che siano in regola col versamento della prescritta tassa nonché risultino idonei all'attività agonistica ippica, con documentazione rilasciata dalla F.M.S.I.

L'aspirante non può essere ammesso a sostenere l'esame se non esibisce alla Commissione una dichiarazione dell'allenatore con il quale ha assunto l'impegno di cui all'Art. 64 dalla quale risulti la sua idoneità a montare in corsa.